



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

## **Decreto Rettorale, 29 ottobre 2003, n. 687**

*Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico-amministrativo*

### **IL RETTORE**

- VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università stipulato in data 9/8/2000, ed in particolare l'articolo 57, che prevede che le procedure attuative di progressione verticale del personale sono preventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti regolamentari;
- VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;
- VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 ottobre 2003;

### **DECRETA**

E' emanato il "**Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico-amministrativo**" qui di seguito riportato:

#### **"Art. 1**

##### *Oggetto*

1. Nell'ambito della programmazione delle risorse umane relative al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze, attuata mediante l'approvazione da parte dei competenti organi di governo dell'Ateneo del piano triennale del fabbisogno del personale, la copertura dei posti vacanti può essere disposta attraverso procedure di selezione dall'esterno disciplinate dal regolamento di accesso ai ruoli e per selezione di personale in servizio (progressione economica verticale) in osservanza delle proporzioni previste dall'art. 57, co. 6, C.C.N.L. 1998-2001.
2. Il presente regolamento disciplina la copertura dei posti mediante la progressione economica verticale del personale tecnico-amministrativo di ruolo presso l'Università degli Studi di Firenze, che consiste nel passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione del personale vigente, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica non destinati all'accesso dall'esterno.

#### **Art. 2**

##### *Principi e criteri di valutazione*

1. Il presente regolamento è ispirato ai seguenti principi e criteri di valutazione generali:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

- a. costituire un sistema di mobilità verticale del personale in grado di valorizzare le professionalità, le conoscenze acquisite nonché le competenze e capacità idonee a svolgere le attività di una superiore categoria professionale, capace di collegare la crescita professionale del personale con le esigenze dei servizi, anche in un quadro complessivo di revisione del modello organizzativo dell'Ateneo;
- b. migliorare l'efficacia della valutazione attraverso la definizione di procedure selettive che garantiscano la coerenza tra le esigenze organizzative e le attitudini professionali dei candidati;
- c. valutare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente, da verificare mediante apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi e dando, in ogni caso, una adeguata valorizzazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.

## **Art. 3**

### ***Trasparenza e pubblicità***

1. Le modalità per le procedure selettive sono conformate ai principi previsti dall'art. 35, D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:
  - a. pubblicità;
  - b. imparzialità;
  - c. economicità e celerità;
  - d. oggettività e trasparenza;
  - e. rispetto delle pari opportunità.

## **Art. 4**

### ***Limiti alle procedure selettive riservate***

1. Per la copertura di posti delle categorie C, D, e EP, possono essere bandite procedure selettive riservate al personale in servizio presso l'Ateneo nella categoria immediatamente inferiore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le procedure selettive interne sono indette con bando emanato dal Direttore Amministrativo.
2. Gli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L. definiscono il numero dei posti da destinare alla progressione verticale del personale in servizio nella misura massima del 50% dei posti da coprire calcolati su base annua, garantendo comunque un adeguato accesso dall'esterno nella copertura dei posti individuati nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale stabilita dal Consiglio di Amministrazione e dei suoi eventuali aggiornamenti.



**Art. 5**

***Bando di selezione***

1. Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
  - a. la categoria, il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
  - b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
  - c. i titoli e i requisiti richiesti;
  - d. le modalità selettive previste (titoli, colloquio, prove);
  - e. l'avviso per la determinazione del calendario del colloquio e/o prove;
  - f. l'indicazione delle materie e del contenuto del colloquio e/o delle prove;
  - g. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
4. Del contenuto del bando viene data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali.
5. Il bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - sezione Concorsi ed esami. Il medesimo bando è altresì affisso, per tutta la durata utile, all'albo dell'Università degli Studi di Firenze e di tale affissione dovrà essere data comunicazione a tutto il personale in servizio, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università ed inserito nel sito Internet. Un appropriato estratto del bando medesimo deve essere altresì pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

**Art. 6**

***Requisiti per l'accesso alle procedure selettive***

1. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Regolamento è riservata al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione e in possesso dei seguenti titoli di studio:
  - a. per l'accesso alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - b. per l'accesso alla categoria D: laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del M.U.R.S.T. 3 novembre 1999, n. 503, ovvero laurea (L) o laurea specialistica (LS) rilasciate in attuazione del suddetto decreto;
  - c. per l'accesso alla categoria EP: laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del M.U.R.S.T. 3 novembre 1999, n. 503, ovvero laurea (L) o laurea specialistica (LS) rilasciate in attuazione del suddetto decreto e abilitazione professionale



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

oppure particolare qualificazione professionale, con riferimento alla tipologia del posto oggetto di selezione.

2. In mancanza del titolo di studio indicato al co. 1, la partecipazione alle procedure selettive è ammessa qualora il dipendente abbia un'anzianità di servizio di cinque anni nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni in materia allorché siano imprescindibili per l'esercizio delle funzioni.
3. Il bando di selezione potrà altresì prevedere il possesso di una specifica qualificazione professionale in relazione all'attività lavorativa da svolgere.
4. Nel caso in cui il bando di selezione preveda una procedura selettiva riservata al personale interno inquadrato in un determinato profilo (c.d. progressione riservata), i requisiti per l'accesso, oltre ai titoli di studio indicati nel precedente co. 1, sono:
  - a. l'inquadramento nel profilo professionale specifico nel quale sia maturata la professionalità necessaria per il posto da coprire appartenente alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella cui è ascritto il profilo messo a concorso;
  - b. una anzianità di servizio di tre anni nel suddetto profilo.

## **Art. 7**

### ***Esito negativo della procedura selettiva e copertura dei posti mediante accesso dall'esterno***

1. Qualora la procedura selettiva riservata abbia avuto esito negativo o in assenza di personale in servizio in possesso delle professionalità da selezionare, i posti relativi sono coperti mediante le procedure selettive previste per l'accesso dall'esterno.
2. L'atto motivato del Direttore Amministrativo che dispone il ricorso alla procedura selettiva prevista per l'accesso dall'esterno è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 C.C.N.L. 1998-2001.

## **Art. 8**

### ***Termine delle procedure selettive***

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore Amministrativo stabilisce e comunica al Consiglio di Amministrazione il termine entro il quale deve concludersi ciascuna procedura selettiva.
2. Il Direttore Amministrativo può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione di ciascuna procedura selettiva.
3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui al comma precedente, il Direttore Amministrativo, con provvedimento motivato,



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

## **Art. 9**

### *Commissione di valutazione*

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con atto del Direttore Amministrativo che stabilisce il termine entro il quale deve concludere i propri lavori ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta o in organizzazione e selezione del personale. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate.
2. Non possono far parte delle commissioni di valutazione:
  - a. i componenti degli organi di governo ed il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze;
  - b. coloro che ricoprono cariche politiche;
  - c. i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
  - d. coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51, co. 1, 2, 3 e 5, c.p.c. e dalla normativa vigente.

## **Art. 10**

### *Adempimenti della commissione di valutazione*

1. Nella prima riunione convocata dal Direttore Amministrativo i componenti della commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9, lett. d).
2. La commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l'imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie a che nessun candidato possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove cui sarà sottoposto.
3. Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove.
4. I colloqui sono svolti in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della commissione.



**Art. 11**

***Modalità e criteri di selezione***

1. Ciascuna procedura selettiva per la progressione verticale è preordinata a verificare oltre alla base teorica di conoscenze del candidato l'acquisizione delle competenze, delle capacità, dell'esperienza professionale e della specifica attitudine richieste per lo svolgimento dei compiti propri del profilo della categoria superiore. Per le professionalità più rilevanti dovrà essere verificato anche il possesso di capacità gestionali e organizzative.
2. La commissione effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio nonché, quando richiesto dal profilo professionale della categoria superiore da coprire, da una prova attitudinale finalizzata all'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma.
3. Ai fini della graduatoria finale la commissione attribuisce ai titoli, alle prove attitudinali e al colloquio un punteggio massimo di 100 punti, ripartiti fra le seguenti tipologie di selezione:
  - a. selezione per titoli, prova attitudinale e colloquio:
    - titoli: 40 punti
    - prova attitudinale: 30 punti
    - colloquio: 30 punti
  - b. selezione per titoli e colloquio:
    - titoli: 40 punti
    - colloquio: 60 punti
4. I titoli da valutare devono essere riferiti alle seguenti categorie:
  - a. formazione certificata e permanente;
  - b. arricchimento professionale derivante dalla esperienza lavorativa;
  - c. qualità delle prestazioni individuali;
  - d. anzianità di servizio;
  - e. titoli culturali e professionali.
5. La prova attitudinale che consisterà in una prova scritta o pratica e il colloquio sono preordinati ad accertare le competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza lavorativa del candidato. Il carattere e i contenuti delle prove di esame saranno determinati con riferimento ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria e profilo professionale. Il diario delle prove sarà reso noto ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove attitudinali e venti giorni prima del colloquio, a cura del responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art. 8, Legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Quando la procedura selettiva sia per titoli, prova attitudinale e colloquio, sono ammessi al colloquio i candidati che riportino una votazione di almeno 24/30 nella prova attitudinale. Il colloquio si intende superato con votazione di almeno 24/30 o 42/60 nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio.
7. La procedura selettiva può essere preceduta da uno specifico corso di formazione professionale. In questa ipotesi il bando di selezione di cui all'art. 5 del presente Regolamento dovrà specificare:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

- a. le modalità e i criteri di ammissione al corso;
- b. la durata del corso e le modalità di svolgimento;
- c. la frequenza minima necessaria per l'ammissione al concorso;
- d. il tipo di prova cui i candidati saranno sottoposti al termine del corso. Il punteggio riportato al termine del corso concorre alla formazione della graduatoria finale come 'punteggio titoli'.

## **Art. 12**

### ***Formazione della graduatoria e approvazione degli atti. Validità della graduatoria***

1. La graduatoria di merito dei candidati di ciascuna procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Direttore Amministrativo. Di essa è data pubblicità presso l'Ufficio del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. La graduatoria conserva validità per un periodo di 24 mesi dalla data della sua approvazione.

## **Art. 13**

### ***Periodo di prova***

1. Il personale collocato nella categoria immediatamente superiore a seguito della procedura selettiva non è soggetto al periodo di prova.

## **Art. 14**

### ***Norme finali***

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trova applicazione la normativa vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione".

Firenze, li **29 ottobre 2003**

**IL RETTORE**  
***Prof. Augusto Marinelli***